

legame; tale paragrafo sarebbe scorretto e fuorviante, poiché nella causa C-343/07 la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha esaminato né confermato se fosse soddisfatto il requisito fondamentale di legame diretto con la zona geografica. tale paragrafo arrecherebbe pregiudizio a Bavaria NV, in quanto potrebbe mettere a repentaglio l'esistenza dei marchi «Bavaria» posseduti e fruiti da essa e dai suoi consociati.

- (9) La Germania ha convenuto in merito alla soppressione del paragrafo in questione.
- (10) Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Commissione ritiene che la modifica dovrebbe essere approvata senza il paragrafo in questione contenuto nel documento unico. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativamente alla denominazione «Bayerisches Bier» (IGP) sono approvate. Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

